

D.g.r. 28 marzo 2022 - n. XI/6187**Determinazione delle quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale in attuazione dell'art. 7 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 «Disciplina del settore dei trasporti» con particolare riguardo all'art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale);

Considerati in particolare i seguenti commi dell'art. 7, così come modificati dall'art. 5 della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21, sopra citato:

10. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:

- a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento delle quote;
- b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
- c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
- d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo Statuto.

10.1. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti all'agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:

- a) al comune di Milano è riservata almeno il 40 per cento delle quote;
- b) alle province e alla Città metropolitana di Milano è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
 - 1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
 - 2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
- c) ai comuni capoluogo, con l'eccezione di Milano, è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
 - 1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
 - 2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
- d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.

La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia o Città metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia o alla Città metropolitana e assegnate in parti eguali alle altre province, nonché alla Città metropolitana partecipanti alla agenzia.

10.2. Le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti alle agenzie partecipate da due o tre province, a eccezione dell'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:

- a) alle province è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
 - 1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
 - 2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
- b) ai comuni capoluogo è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
 - 1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
 - 2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
- c) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota

viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.

La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.

10.3. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:

- a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l'80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
- b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018.

10.4. Le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. A tal fine l'assemblea dell'agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo.

L'assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana di cui alla legge 56/2014 nomina i rappresentanti dei comuni non capoluogo nell'assemblea dell'agenzia del trasporto pubblico locale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. I consigli di amministrazione, i direttori e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo, fatta salva la scadenza naturale dei rispettivi incarichi o contratti;

Vista la sentenza n. 163 del 2021 della Corte Costituzionale che:

- 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019), nella parte in cui modifica l'art. 7, comma 10, della legge della Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019, nella parte in cui modifica l'art. 7, comma 10, della legge reg. Lombardia n. 6 del 2012, e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

Ritenuto necessario di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. 6/2012, approvando l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che determina le singole quote degli Enti partecipanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel rispetto dei criteri definiti dai commi 10 e assumendo che la popolazione residente al 31 dicembre 2018 è individuata sulla base dei dati estratti dalla banca dati dell'ISTAT nazionale;

Ritenuto, altresì, di stabilire che qualora lo Statuto dell'Agenzia preveda che, oltre al comune capoluogo e a quello nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana, possano partecipare altri comuni della medesima provincia, la quota di partecipazione di questi ultimi sia pari a quella indicata in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che la quota del comune non capoluogo, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana, è corrispondentemente diminuita;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. 6/2012, approvando l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che determina le singole quote degli Enti partecipanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel rispetto dei criteri definiti dai commi 10 e assumendo

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 01 aprile 2022

che la popolazione residente al 31 dicembre 2018 è individuata sulla base dei dati estratti dalla banca dati dell'ISTAT nazionale;

2. di stabilire che qualora lo Statuto dell'Agenzia preveda che, oltre al comune capoluogo e a quello nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana, possano partecipare altri comuni della medesima provincia, la quota di partecipazione di questi ultimi sia pari a quella indicata in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che la quota del comune non capoluogo, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana, è corrispondentemente diminuita;

3. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A – Quote di partecipazione alle Agenzie TPL in attuazione della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 – Art. 7 – Comma 10

| | POPOLAZIONE al 31.12.2018 | | QUOTE AGENZIA | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|------------|----------|
| | Comune CAP | Provincia / CM | RL | PROV / CM | COM CAP | COM NO CAP | |
| AGENZIA TPL BG | Bergamo | 120.569 | 1.107.159 | 10,0000% | 40,0000% | 40,0000% | 10,0000% |
| AGENZIA TPL BS | Brescia | 196.134 | 1.254.419 | 10,0000% | 40,0000% | 40,0000% | 10,0000% |
| AGENZIA TPL CO-LC-VA | Como | 85.979 | 597.807 | 10,0000% | 13,2416% | 14,6603% | 3,1923% |
| | Lecco | 48.265 | 335.554 | | 10,3572% | 11,1539% | 1,7918% |
| | Varese | 80.876 | 885.085 | | 16,4012% | 14,1858% | 5,0159% |
| AGENZIA TPL CR-MN | Cremona | 72.274 | 356.150 | 10,0000% | 19,3233% | 21,9396% | 4,4153% |
| | Mantova | 48.792 | 407.851 | | 20,6767% | 18,0604% | 5,5847% |
| AGENZIA TPL MI-MB-LO-PV | Lodi | 44.687 | 226.949 | 10,0000% | 4,5839% | 5,1869% | 0,5609% |
| | Milano | 1.395.980 | 3.250.077 | | 4,2934% | 40,0000% | 5,7066% |
| | Monza | 124.459 | 867.385 | | 5,8946% | 8,4957% | 2,2866% |
| | Pavia | 71.943 | 541.717 | | 5,2281% | 6,3174% | 1,4459% |
| AGENZIA TPL SO | Sondrio | 21.589 | 180.680 | 10,0000% | 40,0000% | 40,0000% | 10,0000% |